

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 338/2000 art. 2, comma 1, punto A

UNIVERSITA' DI TORINO - POLO DI CUNEO

Durata:

2001 – 2016

Scopo della legge:

La legge 14 novembre 2000 n. 338, all'art. 2, primo comma, ha previsto il limite di impegno quindicennale di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2001 (P.G. 42) e di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2002 (P.G. 43) a favore dell'Università di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi per la realizzazione del polo universitario di Cuneo.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto il relativo decreto di impegno quindicennale.

L'Università di Torino ha contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - tutti i mutui concessi sono stati trasferiti al MEF e pertanto il Ministero non ha effettuato, nel 2007, alcun pagamento a favore della CDP S.p.a.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 42 e PG 43) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD DD. 26.7.2007 n. 384 (PG 42) e n. 385 (PG 43) ha provveduto dall'anno 2007 all'azzeramento dei relativi impegni.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessario, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L.F. n. 910/1986 art. 7, comma 8, punto 1

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Durata:

1987 – 2011

Scopo della legge:

Finanziamenti per l'edilizia universitaria.

La legge 22.12.1986 n.910, all'art.7, ottavo comma, oltre a prevedere per l'edilizia universitaria, relativamente al periodo 1987-1989, la spesa di 950 miliardi di lire (pari ad euro 490.634.054), ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art.19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n.887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

In attuazione del predetto art.7, le varie leggi finanziarie hanno previsto nell'arco temporale 1990-2009 ulteriori fondi destinati all'edilizia universitaria.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

L'art. 2, lettera c, della legge 9.5.1989 n. 168, istitutiva del MIUR, prevede che il "Ministro procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle Università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori" (in relazione alla attuazione di quanto previsto dall'art. 17, commi da 104 a 108, della legge 15.5.1997 n. 127, il parere del CUN non è più richiesto).

L'art. 5, quarto comma, della legge 24.12.1993 n. 537 prevede che "il fondo per l'edilizia universitaria ... è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie ...". Su tale "fondo" gravano anche gli oneri derivanti dagli accordi di programma stipulati dal Ministero con le Università ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24.12.1993, n. 537, finalizzati alla realizzazione di specifici interventi edilizi.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Interventi realizzati.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, interventi realizzati.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L.F. n. 296/2006 art. 1, comma 1333

INSEDIAMENTO SEDE UNIVERSITARIA PERMANENTE GENOVA

Durata:

2007 – 2022

Scopo della legge:

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 1333 (P.G. 44), prevede che "per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia (nell'area di Erzelli del Comune di Genova), è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno, per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007".

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Per i predetti fini, il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale della predetta annualità di 5 milioni di euro, a favore dell'Università di Genova, dal 2008 al 2022. L'erogazione dei fondi viene disposta in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma stipulato dall'Università di Genova con la Regione Liguria.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento in corso di realizzazione.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento in corso di realizzazione.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L n. 295/1998 art. 3, comma 2, punto A

SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Durata:

1999 – 2014

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 9, punto 4

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Durata:

1994 – 2008

Scopo della legge:

Intervento concluso nel 2008.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Intervento concluso nel 2008.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento concluso nel 2008.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Intervento concluso nel 2008.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Intervento concluso nel 2008.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Intervento concluso nel 2008.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 9, punto 3

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Durata:

1992 – 2008

Scopo della legge:

Intervento concluso nel 2008.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Intervento concluso nel 2008.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento concluso nel 2008.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Intervento concluso nel 2008.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Intervento concluso nel 2008.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Intervento concluso nel 2008.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 4

INTERVENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA DICUI ALL'ARTICOLO N.6 DELLA LEGGE N.798 DEL 1984

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n. 295/1998 art. 3, comma 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA.

Durata:

1999 – 2015

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 1

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Autorizzazione Rifinanziante:

L.F. n. 388/2000 art. 144, comma 1, punto A

INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI

Durata:

2002 – 2035

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessario, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 1

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n. 345/1997 art. 1, comma 7, punto B

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Durata:

1999 – 2014

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 1

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Autorizzazione Rifinanziante:

D. L. n. 444/1995 art. 6, comma 2, punto B

INTERVENTI UNIVERSITA' CA' FOSCARI

Durata:

1995 – 2011

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.